



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 settembre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0178 (COD)**

**12360/19
ADD 1**

**EF 274
ECOFIN 809
CODEC 1406
ENV 791
SUSTDEV 127**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
n. doc. Comm.:	COM (2018) 353 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili <i>- Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo</i>

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso della presidenza relativo al mandato per i negoziati con il Parlamento europeo.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea,¹
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,²
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea mira a instaurare un mercato interno che operi per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato, tra l'altro, su una crescita economica equilibrata e un alto livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

- (2) Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale di sviluppo sostenibile: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile³, imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) riguardanti i tre pilastri della sostenibilità: governance ambientale, sociale ed economica. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe"⁴ lega gli OSS al quadro politico dell'Unione, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell'Unione, sia al suo interno che nel resto del mondo, facciano propri gli OSS sin dall'inizio. Nelle conclusioni del 20 giugno 2017⁵ il Consiglio dell'Unione europea ha confermato l'impegno dell'Unione e degli Stati membri ad attuare l'agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate.
- (3) Nel 2016 il Consiglio ha concluso a nome dell'Unione l'accordo di Parigi⁶. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
- (4) La sostenibilità e la transizione a un'economia sicura, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare sono elementi chiave per garantire la competitività dell'economia dell'Unione nel lungo termine. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell'Unione europea e i trattati dell'UE ne riconoscono la dimensione sociale e quella ambientale.
- (5) A dicembre 2016 la Commissione ha dato mandato a un gruppo di esperti di alto livello di sviluppare una strategia dell'Unione, globale e completa, in materia di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti di alto livello, nella relazione pubblicata il 31 gennaio 2018⁷, sollecita la creazione di un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell'Unione per fare chiarezza su quali attività sono "verdi" o "sostenibili", partendo dalla mitigazione dei cambiamenti climatici.

³ Trasformare il nostro mondo: L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ONU 2015) è disponibile alla pagina

<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>.

⁴ COM(2016) 739 final.

⁵ DEVGEN 139, ONU 83, ENV 624.

⁶ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

⁷ Relazione finale del gruppo di esperti di alto livello dell'Unione in materia di finanza sostenibile, disponibile alla pagina: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf.

- (6) A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile⁸ definendo un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L'istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l'azione più importante e urgente prevista dal piano d'azione. Il piano riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve poggiare su un concetto condiviso di "sostenibile". Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali dovrebbe permettere di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili. Ulteriori linee guida sulle attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali, potrebbero essere sviluppate in una fase successiva.
- (6 bis) Pur riconoscendo l'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici e di perseguire tutti gli obiettivi ambientali, è opportuno svolgere ulteriori lavori di analisi per far progredire altri obiettivi di sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali e di buon governo, attuando così l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace.
- (7) La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ sollecita una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all'ambiente e al clima, in particolare attraverso incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.
- (8) Il raggiungimento degli OSS nell'Unione richiede l'incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi e garantire che i flussi di capitali incanalati verso investimenti sostenibili non siano ostacolati nel mercato interno.
- (9) L'offerta di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili. I requisiti nazionali per commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come investimenti ecosostenibili, inclusi i requisiti definiti dagli Stati membri per consentire ai pertinenti operatori di mercato di usare un marchio nazionale, puntano ad aumentare la fiducia degli investitori, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica della "verniciatura verde". Questa pratica consiste nell'ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà non soddisfa gli standard ambientali di base. Attualmente alcuni Stati membri dispongono di sistemi di marchi.

⁸ COM(2018) 97 final.

⁹ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354/ del 28.12.2013, pag. 171).

Tali sistemi esistenti sono basati su tassonomie che classificano le attività economiche ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi o introducano altri requisiti che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti dovranno soddisfare per poter commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli Stati membri faranno ricorso alle rispettive tassonomie nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali requisiti nazionali si basano su criteri diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, gli investitori saranno scoraggiati dall'investire fuori dai confini nazionali, a causa della difficoltà di confrontare diverse opportunità d'investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell'Unione dovrebbero soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili ai fini di tali diversi marchi. L'assenza di criteri uniformi aumenterà quindi i costi e creerà un forte disincentivo per gli operatori economici, con conseguente impedimento dell'accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri per investimenti sostenibili.

Si prevede che le barriere all'accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri ai fini della raccolta di fondi per i progetti sostenibili aumenteranno. I criteri per stabilire se un'attività economica è ecosostenibile dovrebbero pertanto essere armonizzati a livello dell'Unione, allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che ne emergano in futuro. Grazie a tale armonizzazione sarà più facile per gli operatori economici raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le loro attività ecosostenibili, poiché le attività economiche potranno essere confrontate a fronte di criteri uniformi prima di essere selezionate come attivi sottostanti destinati a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi più facile attirare investimenti da altri paesi dell'Unione.

- (10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati finanziari non forniscono nessuna spiegazione agli investitori rispetto a come le attività in cui investono contribuiscono agli obiettivi ambientali, oppure se per spiegare quel che costituisce un'attività economica "ecosostenibile" usano concetti differenti per gli investitori sarà troppo gravoso controllare e confrontare i vari prodotti finanziari. È stato constatato che questa situazione scoraggia gli investitori dall'investire nei prodotti finanziari ecosostenibili. Inoltre, la mancanza di fiducia degli investitori penalizza gravemente il mercato degli investimenti sostenibili. Si è altresì constatato che le norme nazionali o le iniziative di mercato attuate per affrontare questo problema entro i confini nazionali portano a una frammentazione del mercato interno. Se i partecipanti ai mercati finanziari informano del modo e della misura in cui i prodotti finanziari da essi dichiarati ecosostenibili soddisfano di fatto i criteri per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del presente regolamento, e se per comunicare tali informazioni usano criteri comuni adottati a livello di Unione, sarà più facile per gli investitori confrontare le opportunità di investimento ecosostenibili oltrefrontiera. Gli investitori investiranno nei prodotti finanziari ecosostenibili con maggiore fiducia in tutta l'Unione, migliorando così il funzionamento del mercato interno.

- (11) Per fronteggiare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che emergano in futuro, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a usare un concetto comune di investimento ecosostenibile all'atto di definire i requisiti che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti devono soddisfare per etichettare i prodotti finanziari o le obbligazioni societarie commercializzati come ecosostenibili a livello nazionale. In tale contesto, il presente regolamento non concerne e non pregiudica eventuali misure di bilancio (quali le misure fiscali) che gli Stati membri potrebbero adottare a livello nazionale con l'obiettivo di incentivare gli investimenti sostenibili.

I sistemi di marchi nazionali dovrebbero essere coerenti con l'obbligo giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2 bis, compresi i criteri di vaglio tecnico applicabili a tali attività economiche.

- (12) Definire i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche potrebbe incoraggiare gli operatori economici a pubblicare e divulgare volontariamente sui loro siti le informazioni relative alle proprie attività economiche ecosostenibili. Le informazioni non solo permetteranno ai partecipanti ai mercati finanziari e agli altri attori pertinenti dei mercati finanziari di individuare facilmente gli operatori economici che svolgono attività economiche ecosostenibili, ma faciliteranno anche tali operatori economici nella raccolta di fondi per le loro attività ecosostenibili.
- (13) Una classificazione unionale delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche future dell'Unione a sostegno della finanza sostenibile, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l'Unione. Requisiti giuridici uniformi, basati su criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche che consentano di definire un investimento ecosostenibile, sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell'Unione intesa a favorire tali investimenti.

- (13 bis) Una classificazione UE delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe basarsi, ove opportuno, sulla legislazione dell'Unione pertinente. Dovrebbe altresì basarsi, se del caso, sui sistemi di etichettatura e di certificazione dell'Unione, sui metodi della stessa per svolgere una valutazione dell'impronta ambientale e sui suoi sistemi di classificazione statistica.
- (14) Nel contesto delle attività volte al raggiungimento degli OSS nell'Unione, scelte politiche quali la creazione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici hanno di fatto contribuito a dirigere gli investimenti privati, parallelamente alla spesa pubblica, verso gli investimenti sostenibili. Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ definisce un obiettivo per gli investimenti climatici del 40% in progetti infrastrutturali e innovativi nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici. I criteri comuni di sostenibilità delle attività economiche potrebbero essere alla base di iniziative analoghe che l'Unione intraprenderà a sostegno degli investimenti miranti al raggiungimento degli obiettivi legati al clima o di altri obiettivi ambientali.
- (15) Onde evitare la frammentazione del mercato e per non danneggiare gli interessi dei consumatori a causa di nozioni divergenti di "attività economica ecosostenibile", i requisiti nazionali che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti devono osservare se intendono commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come "ecosostenibili" dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche. I partecipanti ai mercati finanziari che rendono disponibili prodotti finanziari ecosostenibili e gli emittenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che emettono obbligazioni societarie ecosostenibili dovrebbero utilizzare lo stesso concetto di attività economiche ecosostenibili quando informano del modo in cui tali investimenti sono "ecosostenibili".
- (16) Nell'interesse degli investitori, compresi i consumatori, i partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari come "ecosostenibili" dovrebbero comunicare in che modo e in quale misura l'investimento soddisfa i criteri di sostenibilità delle attività economiche definiti nel presente regolamento. Qualora si persegua un altro approccio, come ad esempio il conseguimento soltanto di determinate caratteristiche ambientali, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare l'approccio di investimento in relazione al prodotto finanziario, applicando i requisiti di cui al regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

¹⁰ Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34).

Nell'adempiere ai loro obblighi a norma del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari possono inoltre tenere conto di un'ampia gamma di indicatori e informazioni già diffuse di carattere qualitativo e quantitativo diversi che ritengono pertinenti affinché gli investitori possano valutare i prodotti finanziari resi disponibili come ecosostenibili. Se il prodotto finanziario viene reso disponibile come "ecosostenibile", l'attuale conformità e il grado di allineamento ai criteri di vaglio tecnico rispetto alle attività economiche sottostanti devono tuttavia rientrare in tale gamma di indicatori.

Per quanto riguarda altri prodotti finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che non sono resi disponibili come "ecosostenibili", non sussiste l'obbligo di comunicarne il grado di allineamento ai criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento.

(16 bis bis) Nell'interesse degli investitori, i partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari come "a basse emissioni di carbonio" dovrebbero comunicare in che modo e in quale misura l'investimento soddisfa i criteri per le attività a basse emissioni di carbonio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Nel mettere a disposizione prodotti finanziari come "a basse emissioni di carbonio", i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero tenere conto dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Un'attività "a basse emissioni di carbonio" dovrebbe infatti mirare alla riduzione delle emissioni di carbonio e includere pertanto l'obiettivo di un'esposizione a basse emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi sul clima. Tale opzione dovrebbe consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di puntare a investimenti più specifici connessi all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, assicurando nel contempo un adeguato coordinamento con i requisiti stabiliti nel regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

(16 bis) L'obbligo di informativa di cui al presente regolamento integra le norme in materia di informativa contenute nel regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Per migliorare la trasparenza e per far sì che i partecipanti ai mercati finanziari forniscano agli investitori finali un punto di confronto oggettivo sulla quota di investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili, il presente regolamento integra gli obblighi di informativa contenuti nelle norme in materia di trasparenza e trasparenza precontrattuale e periodica per mezzo dei siti web di cui al regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il regolamento XYZ/2019 include tra gli "investimenti sostenibili" gli investimenti che perseguono obiettivi ambientali i quali, tra l'altro, dovrebbero comprendere investimenti in "attività economiche ecosostenibili" ai sensi del presente regolamento.

Le informazioni comunicate agli investitori a norma del presente regolamento dovrebbero permettere all'autorità nazionale competente di verificare il rispetto dell'obbligo di informativa e di farlo rispettare in conformità al diritto applicabile. L'autorità competente dovrebbe controllare che le informazioni fornite in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2 bis, del presente regolamento siano coerenti con le informazioni comunicate ai sensi del regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, nella misura applicabile, e valutare se la comunicazione sia chiara e non fuorviante.

(16 ter) La definizione di "partecipanti ai mercati finanziari" e "prodotti finanziari" di cui al presente regolamento è coerente con il regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Nel caso in cui i fornitori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale siano soggetti al regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari conformemente all'articolo 16 di tale regolamento, essi dovrebbero altresì rispettare l'obbligo di informativa in relazione ai criteri comuni per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del presente regolamento.

(16 quater) Con riferimento alle imprese, il presente regolamento non prevede ulteriori obblighi di informativa oltre a quelli già esistenti a norma della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. I partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari come ecosostenibili possono ottenere informazioni per valutare le prestazioni ambientali delle imprese attraverso relazioni annuali, dal momento che tale direttiva impone alle grandi imprese europee, che sono enti di interesse pubblico, di comunicare le informazioni ambientali rilevanti. A tale riguardo, gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario¹² raccomandano alle imprese per le quali il clima è finanziariamente rilevante di indicare la percentuale del loro fatturato, nell'anno della comunicazione, proveniente da prodotti o servizi associati ad attività che rispettano i criteri

¹¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

¹² Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (2019/C 209/01).

corrispondenti per l'ecosostenibilità, come enunciato nel presente regolamento, o di indicare la percentuale degli investimenti (CapEx) o delle spese (OpEx), nell'anno della comunicazione, per attivi o processi che sostengono prodotti associati ad attività che rispettano i criteri corrispondenti per l'ecosostenibilità, come enunciato nel presente regolamento.

Inoltre, i partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari come "ecosostenibili" che contribuiscono a un obiettivo ambientale saranno incentivati a ottenere ulteriori informazioni sulle prestazioni ambientali delle imprese in ordine alle attività economiche ecosostenibili attraverso un contatto diretto con l'impresa e richiedendo ai fornitori terzi di relazioni e rating i pertinenti dati di ricerca in materia di ambiente.

(16 quinquies) Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2 bis, del presente regolamento, l'Autorità bancaria europea ("ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ("EIOPA") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") (note collettivamente come le autorità europee di vigilanza, "AEV") istituite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ dovrebbero, tramite il comitato congiunto, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare quelle stabilite a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

(16 sexies) In casi eccezionali potrebbe accadere che i partecipanti ai mercati finanziari non possano ragionevolmente ottenere informazioni complete, affidabili e tempestive relative al fatturato, al capitale, alla spesa o altre informazioni pertinenti concernenti le attività economiche incluse nel prodotto finanziario messo a disposizione come "ecosostenibile" in conformità del presente regolamento e, di conseguenza, non possano determinare in modo attendibile il grado di allineamento ai criteri di vaglio tecnico o la quota di investimenti che finanzia attività economiche ecosostenibili inclusa nel prodotto finanziario. In tali casi eccezionali, e soltanto per le attività economiche per le quali non è stato possibile ottenere informazioni complete, affidabili e tempestive, i partecipanti ai mercati finanziari possono effettuare valutazioni e stime complementari sulla base di informazioni provenienti da altre fonti. Per ottenere uno status di investimento "ecosostenibile", tali valutazioni e stime dovrebbero compensare unicamente parti limitate e specifiche dei dati desiderati e fornire un risultato prudente.

¹³ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione.

Al fine di assicurare informazioni chiare e non fuorvianti per gli investitori, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero spiegare chiaramente la base delle loro conclusioni e i motivi per cui sono tenuti a effettuare valutazioni e stime ai fini dell'informativa destinata agli investitori finali.

- (17) I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere incoraggiati a informare la piattaforma sulla finanza sostenibile qualora ritengano che un'attività economica che non soddisfa i criteri di vaglio tecnico o per la quale non è ancora stato elaborato alcun criterio debba essere considerata ecosostenibile, in modo da aiutare la piattaforma a valutare l'opportunità di integrare o aggiornare i criteri di vaglio tecnico.
- (18) Per determinare l'ecosostenibilità di un'attività economica è opportuno stilare un elenco esauriente degli obiettivi ambientali. Per evitare di omettere attività che favoriscono o che danneggiano l'ecosostenibilità, è opportuno tenere ampiamente conto dell'impatto delle attività economiche sull'intera catena del valore, nonché degli impatti dei prodotti e dei servizi forniti da tale attività economica. I primi due obiettivi dovrebbero riguardare i cambiamenti climatici, nella fattispecie la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi. Gli altri obiettivi ambientali dovrebbero essere l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione a un'economia circolare, inclusa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento nonché la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Inoltre, un'attività economica che consenta a un'altra attività economica di migliorare sostanzialmente la propria prestazione ambientale rispetto a uno o più obiettivi ambientali potrebbe essere di vitale importanza per la transizione verso economie più sostenibili. Anche le attività abilitanti dovrebbero pertanto essere classificate come "ecosostenibili", a condizione che consentano un miglioramento sostanziale della prestazione ambientale.

- (18 bis) Un'attività economica che promuove l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe contribuire in misura sostanziale a stabilizzare le emissioni di gas a effetto serra evitando o riducendo tali emissioni o migliorando l'assorbimento dei gas a effetto serra. L'attività economica dovrebbe essere in linea con gli obiettivi a lungo termine in materia di temperatura previsti dall'accordo di Parigi. Un'attività economica potrebbe promuovere l'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici qualora contribuisca in modo sostanziale a ridurre o prevenire gli effetti negativi del clima attuale o futuro oppure il rischio di effetti negativi sull'attività stessa.
- (18 ter) L'obiettivo ambientale dell'uso sostenibile e della protezione delle acque e delle risorse marine consiste nel migliorare o prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, e nel migliorare o prevenire il deterioramento dello stato ecologico delle acque marine. Tale obiettivo ambientale dovrebbe essere interpretato tenendo conto dei pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell'Unione, tra i quali la direttiva 98/83/CE del Consiglio¹⁶, la direttiva 2000/60/CE¹⁷, la

¹⁶ Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

¹⁷ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

direttiva 2008/56/CE¹⁸, la decisione (UE) 2017/848 della Commissione¹⁹ e il regolamento (UE) n. 1380/2013.²⁰

(18 quater) L'obiettivo ambientale dell'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, dovrebbe essere interpretato tenendo conto dei pertinenti strumenti legislativi e non legislativi in materia di economia circolare, rifiuti e prodotti chimici, tra i quali il piano d'azione per l'economia circolare²¹, la strategia dell'UE per la plastica²², la direttiva quadro relativa ai rifiuti²³, la legislazione dell'UE sulle operazioni di gestione dei rifiuti²⁴ e su flussi specifici di rifiuti, nonché la legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche.

Un'attività economica può contribuire in modo sostanziale all'obiettivo dell'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, attraverso vari mezzi, ad esempio aumentando la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento e la riutilizzabilità dei prodotti e sviluppando modelli aziendali del tipo "prodotto-come-servizio" nonché catene di valore circolari. Analogamente, la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, anche sostituendo tali sostanze con alternative più sicure, dovrebbe essere almeno in linea con i requisiti giuridici armonizzati stabiliti a livello dell'Unione.

(18 quinquies) L'obiettivo ambientale della prevenzione e del controllo dell'inquinamento dovrebbe essere interpretato tenendo conto dei pertinenti strumenti legislativi dell'Unione (in particolare gli inquinanti contemplati da tali strumenti), tra i quali la direttiva 2010/75/UE

¹⁸ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

¹⁹ Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE.

²⁰ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.

²¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015) 614 final).

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)28 final).

²³ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

²⁴ Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti, direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico e direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ e la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹.

- (19) L'obiettivo ambientale della protezione e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi consiste nel proteggere, conservare e migliorare la biodiversità e i servizi ecosistemici; tali servizi sono raggruppati in quattro categorie, ossia i servizi di messa a disposizione, anche di cibo e acqua; i servizi di regolamentazione, compreso il controllo climatico e la lotta alle malattie; i servizi di sostegno, compresi i cicli dei nutrienti e la produzione di ossigeno; e i servizi culturali, compresi i benefici spirituali e ricreativi. L'obiettivo ambientale della protezione e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbe essere interpretato tenendo conto dei pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell'Unione, tra i quali la direttiva 2009/147/EC del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, la direttiva 92/43/EEC del Consiglio³¹, il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,³² la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020,³³ la strategia dell'UE a favore delle infrastrutture verdi, la direttiva 91/676 del Consiglio,³⁴ il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,³⁵ il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,³⁶ il piano

²⁵ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

²⁶ Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

²⁷ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

²⁸ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Cfr. in particolare l'elenco delle sostanze prioritarie di cui all'allegato X.

²⁹ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

³⁰ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

³¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

³² Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

³³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM/2011/0244 final).

³⁴ Direttiva 91/676 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

³⁵ Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59).

d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale,³⁷ il piano d'azione contro il traffico illegale di specie selvatiche,³⁸ la strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale³⁹, la comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"⁴⁰ e il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁴¹.

(19 bis) Nel contesto del presente regolamento, si dovrebbe intendere che le "pratiche di gestione forestale sostenibili"⁴² includono la responsabilità di gestione (*stewardship*) e l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi, come definito nella risoluzione H1 - Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) del 1993.

(19 ter) Nel contesto del presente regolamento, l'"efficienza energetica" dovrebbe essere intesa tenendo conto dei pertinenti strumenti legislativi dell'Unione in materia di efficienza energetica, comprese la direttiva (UE) 2012/2743, la direttiva (UE) 2018/84444 nonché le

³⁶ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

³⁷ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea (COM(2003) 251 final).

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM/2016/087 final).

³⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2013) 659 final.

⁴⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta (COM(2019) 352 final).

⁴¹ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

⁴² Risoluzione H1 - Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa, conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE), 1993.

⁴³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

⁴⁴ Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

disposizioni sui prodotti, di cui alla direttiva 2009/125/CE⁴⁵, e il regolamento (UE) 2017/1369⁴⁶.

- (20) Per ciascun obiettivo ambientale dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi per determinare se un'attività economica fornisce un contributo sostanziale all'obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe consistere nell'evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale di cui al presente regolamento. Tali criteri dovrebbero tenere conto degli impatti della produzione, dell'uso e del fine vita dei prodotti e dei servizi forniti da tale attività economica, onde evitare che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nonostante le attività economiche che ne beneficiano danneggino l'ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale. Le condizioni relative al contributo sostanziale e all'assenza di danni significativi dovrebbero permettere agli investimenti nelle attività economiche ecosostenibili di fornire un contributo reale agli obiettivi ambientali.
- (21) Ricordando l'impegno congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione al perseguimento dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali a favore della crescita sostenibile e inclusiva e riconoscendo l'importanza dei diritti e delle norme internazionali minimi in materia di diritti umani e lavoro, il rispetto delle garanzie minime dovrebbe essere una condizione per considerare un'attività economica come ecosostenibile. Per tale ragione le attività economiche dovrebbero essere considerate ecosostenibili solo nel caso in cui siano svolte in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui diritti e i principi fondamentali nel lavoro, le otto convenzioni fondamentali dell'ILO e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Le convenzioni fondamentali dell'ILO definiscono i diritti umani e del lavoro che le imprese dovrebbero rispettare. Alcune di tali norme internazionali sono sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e il principio di non discriminazione. Tali garanzie minime non pregiudicano l'applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell'Unione.
- (22) Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l'impatto ambientale di un'attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche dovrebbero essere adeguati periodicamente per tener conto di tale evoluzione. Affinché i criteri siano aggiornati, sulla base di prove scientifiche e contributi di esperti e dei portatori di interessi, le condizioni relative al contributo sostanziale e al danno significativo dovrebbero essere indicate con maggiore granularità per le diverse attività economiche e aggiornate periodicamente. A tal fine la Commissione dovrebbe definire, sulla base dei contributi tecnici di una piattaforma multilaterale, criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche.

⁴⁵ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

⁴⁶ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

- (23) Alcune attività economiche hanno un impatto negativo sull'ambiente, ma possono apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali se si riduce tale impatto negativo. Per queste attività economiche è opportuno definire criteri di vaglio tecnico che prescrivano un miglioramento sostanziale della prestazione ambientale rispetto, tra l'altro, alla media del settore, ma che nel contempo evitino che l'attività economica finanziata, nel corso della sua vita economica, resti fortemente vincolata al carbonio. Tali criteri dovrebbero tenere conto anche dell'impatto a lungo termine di ciascuna attività economica.
- (24) Un'attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se arreca all'ambiente più danni che benefici. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo a tutti gli obiettivi pertinenti. La Commissione, all'atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe assicurare che siano basati sulle prove scientifiche disponibili e aggiornati periodicamente. Nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza, si dovrebbe applicare il principio di precauzione, in conformità con l'articolo 191 TFUE. I criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili e le ragioni della loro selezione dovrebbero essere resi disponibili in modo facilmente fruibile.
- (24 bis) All'atto di definire i criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe tenere conto del necessario processo di transizione in corso verso un'economia climaticamente neutra e incentivarlo. Ai fini della transizione saranno necessarie attività economiche meno dannose per l'ambiente e al tempo stesso occorrerà garantire che gli investimenti non siano vincolati ad attività che, pur non danneggiando l'ambiente oggi o durante il ciclo di vita dell'attivo o pur essendo meno dannose per l'ambiente rispetto alle attività esistenti, perpetuano infrastrutture e impianti che sono incompatibili con la neutralità climatica a lungo termine e con altri obiettivi ambientali a lungo termine.

I criteri di vaglio tecnico dovrebbero garantire che le attività economiche selezionate seguano un percorso credibile verso gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, anche nel quadro dell'accordo di Parigi. I criteri tecnici di queste attività transitorie dovrebbero essere adeguati periodicamente al fine di offrire alle attività economiche selezionate un percorso di transizione verso gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, anche nel quadro dell'accordo di Parigi.

- (25) La Commissione, all'atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, deve tenere conto del pertinente diritto dell'Unione, nonché degli strumenti non legislativi dell'Unione già in vigore, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷, il sistema comunitario di ecogestione e audit dell'Unione⁴⁸, i criteri dell'Unione per gli appalti pubblici verdi⁴⁹ e i lavori in corso sulle norme relative all'impronta ambientale dei prodotti e

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁴⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Appalti pubblici per un ambiente migliore {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} COM/2008/0400 final.

delle organizzazioni⁵⁰. Per evitare incongruenze con le classificazioni delle attività economiche già esistenti per altre finalità, la Commissione deve tenere conto anche delle classificazioni statistiche relative al settore dei beni e servizi ambientali, segnatamente la classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell'ambiente (CEPA) e la classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA)⁵¹.

- (26) La Commissione, all'atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto anche delle specificità del settore delle infrastrutture e delle esternalità ambientali, sociali ed economiche nell'ambito di un'analisi costi/benefici. A tale riguardo dovrebbe considerare il lavoro di organizzazioni internazionali, quali l'OCSE, la legislazione e le norme pertinenti dell'Unione, tra cui le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE⁵², 2011/92/UE⁵³, 2014/23/UE⁵⁴, 2014/24/UE⁵⁵ e 2014/25/UE⁵⁶, e la metodologia attuale. In tale contesto i criteri di vaglio tecnico dovrebbero promuovere quadri di governance adeguati che integrino, in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, i fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite⁵⁷.
- (27) Onde evitare di falsare la concorrenza durante la raccolta di finanziamenti per attività economiche ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assicurare che tutte le attività economiche interessate di un determinato settore possano essere considerate ecosostenibili e siano trattate in maniera paritaria se il loro contributo netto concorre in ugual modo al conseguimento di uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento. I criteri dovrebbero rispecchiare l'eventuale differenza, da un settore all'altro, della capacità potenziale di contribuire a tali obiettivi ambientali. All'interno dei singoli settori i criteri non devono però svantaggiare iniquamente determinate attività economiche rispetto ad altre, se le prime contribuiscono agli obiettivi ambientali nella stessa misura delle seconde.

⁵⁰ 2013/179/UE: Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁵¹ Allegati 4 e 5 del regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014).

⁵² Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁵³ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁵⁴ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁵⁵ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁵⁶ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁵⁷ <https://www.unpri.org/download?ac=1534>.

- (28) All'atto di definire i criteri di vaglio tecnico delle attività ecosostenibili, la Commissione dovrebbe valutare se la loro adozione darebbe luogo ad attivi non recuperabili o comporterebbe incentivi incoerenti, o se avrebbe un impatto negativo sui mercati finanziari.
- (29) Al fine di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe definire criteri di vaglio tecnico che offrano sufficiente chiarezza giuridica, siano praticabili, di facile applicazione e verificabili entro limiti ragionevoli di costo di conformità.
- (30) Per assicurare che gli investimenti siano diretti verso attività economiche con il massimo impatto positivo sugli obiettivi ambientali, la Commissione dovrebbe dare la priorità alla definizione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono potenzialmente in misura maggiore agli obiettivi ambientali.
- (31) È opportuno definire per il settore dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri adeguati di vaglio tecnico che tengano conto del fatto che tale settore, spedizioni internazionali incluse, contribuisce per quasi il 26% alle emissioni di gas serra totali dell'Unione. Come indicato nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile⁵⁸, il settore dei trasporti rappresenta circa il 30% degli investimenti annui supplementari necessari per lo sviluppo sostenibile nell'Unione, che si traduce anche nell'espansione dell'elettrificazione o nella transizione verso modalità di trasporto più pulite mediante la promozione dello spostamento modale e della gestione del traffico.
- (32) È di particolare importanza che la Commissione, all'atto di elaborare i criteri di vaglio tecnico, svolga opportune consultazioni in linea con i principi del "legiferare meglio". Il processo di definizione e aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere i pertinenti portatori di interessi e basarsi sulla consulenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza nei settori in questione. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile. La piattaforma dovrebbe essere composta da esperti che rappresentino sia il settore pubblico sia quello privato. Tra i rappresentanti del settore pubblico dovrebbero rientrare gli esperti dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle AEU e della Banca europea per gli investimenti. Tra gli esperti del settore privato dovrebbero figurare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi, compresi i partecipanti ai mercati finanziari, le università, gli istituti di ricerca e le organizzazioni non governative, nonché i rappresentanti delle industrie e dei settori economici interessati.

La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e il riesame dei criteri di vaglio tecnico, compreso, se del caso, il loro impatto potenziale sulla valutazione degli attivi che fino all'adozione dei criteri di vaglio tecnico erano considerati ecosostenibili secondo i criteri esistenti o le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio tecnico per ulteriori usi nelle iniziative politiche che l'Unione intraprenderà in futuro allo scopo di favorire gli investimenti sostenibili. Dovrebbe svolgere consultazioni esterne con la partecipazione, se del caso, di altri rappresentanti chiave del settore industriale. La piattaforma, all'atto di preparare la consulenza sulla definizione e sull'elaborazione dei criteri di vaglio tecnico, dovrebbe comunicare le informazioni pertinenti a sostegno della sua

⁵⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018)97 final).

valutazione e fornire la motivazione e la giustificazione relativa all'inserimento delle attività economiche nei criteri di vaglio tecnico o alla decisione di non inserirle.

(33) Per garantire l'adeguata partecipazione degli Stati membri all'elaborazione dei criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe portare avanti l'attività del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile conferendogli uno status formale. I compiti del gruppo di esperti consisterebbero, tra l'altro, nel fornire consulenza alla Commissione sull'adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e sull'approccio adottato dalla piattaforma per quanto riguarda l'elaborazione dei criteri. A tal fine, la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri mediante riunioni periodiche al fine di facilitare uno scambio di opinioni tra gli Stati membri.

(33 bis) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti mediante la piattaforma e il gruppo di esperti degli Stati membri, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e gli esperti del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati a cui sono invitati gli esperti degli Stati membri. La Commissione dovrebbe inoltre garantire al gruppo di esperti degli Stati membri un accesso tempestivo ai principali risultati prodotti dalla piattaforma.

È altresì importante che la piattaforma, nella consulenza che fornisce alla Commissione in merito ai criteri di vaglio tecnico, tenga conto della loro applicazione e del loro ricevimento nei mercati dei capitali da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. La consulenza dovrebbe essere messa a disposizione dei mercati in modo trasparente prima della pubblicazione di qualsiasi progetto di atto giuridico per consentirne la preparazione all'uso.

(33 ter) Per garantire un'organizzazione efficiente e sostenibile delle prassi lavorative e di riunione concernenti sia la piattaforma che il gruppo di esperti degli Stati membri nonché per consentire un'ampia partecipazione e un'interazione efficace all'interno dei gruppi, dei loro sottogruppi, della Commissione e dei portatori di interessi, è opportuno prendere in considerazione, se del caso, l'uso di modalità virtuali e digitali rafforzate.

(33 quater) Per specificare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare per definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche che consentono di determinare ciò che costituisce un contributo sostanziale e un danno significativo agli obiettivi ambientali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2. Per garantire che i criteri di vaglio tecnico siano applicati in modo uniforme in tutta l'Unione e per facilitarne l'ampio utilizzo sia all'interno che all'esterno dell'Unione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 11, paragrafo 4, nel quadro degli atti delegati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali atti di esecuzione sono scientificamente fondati e sufficientemente ambiziosi rispetto al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione,

compresi gli obiettivi di contenimento della temperatura stabiliti nell'accordo di Parigi e gli impegni dell'Unione a favore dell'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

- (33 quinquies) Mentre i criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati dovrebbero definire i settori pertinenti, i criteri, i parametri e i requisiti relativi al "danno significativo" di cui all'articolo 12, un atto di esecuzione dovrebbe specificare, nel quadro degli atti delegati, i valori soglia concreti, che possono essere quantitativi o, se non è possibile, qualitativi o una combinazione di entrambi.
- (33 sexies) All'atto di elaborare i criteri di vaglio tecnico, le attività economiche dovrebbero essere valutate in modo da rispecchiare i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui al presente regolamento. La valutazione dovrebbe innanzitutto individuare le attività economiche che possono contribuire in modo sostanziale ad almeno un obiettivo ambientale. In secondo luogo, i criteri di vaglio tecnico per tale contributo sostanziale dovrebbero garantire che l'attività economica non arrechi un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali pertinenti. In terzo luogo, i requisiti dovrebbero garantire che l'operatore economico che esercita l'attività economica qualificata rispetti le garanzie sociali minime.
- (33 septies) Per assicurare una vigilanza regolare ed efficace del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis, del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero non solo affidarsi alle autorità competenti già designate ai sensi dell'articolo 14 del regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, ma anche designare un'autorità competente per il presente regolamento, se del caso, al fine di assicurare una vigilanza efficace. Inoltre, per garantire l'effettivo rispetto dell'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis, del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle misure e alle sanzioni, le quali dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli articoli 15 bis e 15 ter, che riguardano quanto precede, dovrebbero diventare applicabili contemporaneamente agli atti delegati, agli atti di esecuzione e alle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente regolamento.
- (34) Affinché gli attori interessati abbiano tempo a sufficienza per acquisire familiarità con i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche stabiliti nel presente regolamento e prepararsi alla loro applicazione, gli obblighi previsti dal presente regolamento e gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di esso dovrebbero diventare applicabili, per ciascun obiettivo ambientale, non prima di 12 mesi dopo l'adozione dei relativi atti delegati e di esecuzione.
- (35) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente, al fine di valutare lo stato di avanzamento dell'elaborazione dei criteri di vaglio tecnico per l'identificazione delle attività ecosostenibili, l'uso della definizione di investimento ecosostenibile a livello dell'UE e degli Stati membri, l'opportunità d'introdurre un meccanismo di verifica e la necessità di rivedere i criteri. Il riesame dovrebbe inoltre includere la valutazione dell'impatto ambientale delle attività economiche e l'adeguatezza di una metodologia standardizzata per quanto riguarda tali attività economiche, che contribuiscono a un obiettivo ambientale ma che non sono ancora considerate ecosostenibili conformemente al presente regolamento.

Inoltre, il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione per i compiti di cui agli articoli 15 e 16 ter dovrebbe essere valutato, anche in termini di impatto, in funzione delle esigenze a lungo termine. L'elaborazione e l'aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico proseguiranno per diversi anni. La piattaforma ha anche altri compiti connessi. Per garantire funzioni ampie, credibili e dotate di risorse adeguate, è opportuno esaminare la possibilità di

un'adeguata partecipazione degli Stati membri, la fattibilità di modelli alternativi di governance nonché la loro incidenza sul bilancio.

Il quadro giuridico dell'Unione dovrebbe incoraggiare un'ampia gamma di operatori economici, ad esempio le PMI e gli emittenti quotati, a svolgere attività economiche sostenibili. Tali operatori economici dovrebbero inoltre essere incentivati ad aumentare il capitale di debito e il capitale proprio per promuovere le loro attività economiche sostenibili e la transizione verso un modello imprenditoriale sostenibile. L'ambito di applicazione del presente regolamento non comprende direttamente le società e altre entità. Ciò significa che molte società quotate o non quotate, pur potendo ricorrere alla tassonomia su base volontaria, non sono soggette alle misure di esecuzione adottate dalle autorità competenti e pertanto possono incontrare difficoltà nell'accesso a finanziamenti sostenibili. È opportuno esaminare se l'ambito di applicazione del regolamento e di altre normative pertinenti dell'UE possa incidere sui flussi di capitale verso attività economiche più sostenibili e sulla diversificazione delle fonti di finanziamento da parte di diversi tipi di operatori economici.

- (36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono esserlo meglio a livello di Unione, data la necessità di introdurre a livello dell'Unione criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica è ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
2. Il presente regolamento si applica:
 - a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;
 - b) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari definiti come investimenti ecosostenibili che contribuiscono a uno o più obiettivi ambientali.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "investimento ecosostenibile", un investimento a favore di una o più attività economiche considerate ecosostenibili nell'ambito del presente regolamento;
 - b) "partecipante ai mercati finanziari", un partecipante ai mercati finanziari quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, tenendo conto nel contempo della clausola di partecipazione di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento;
 - c) "prodotto finanziario", un prodotto finanziario quale definito all'articolo 2, lettera l), del regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
 - c bis) "emittente", un emittente quale definito all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹;

⁵⁹ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

- d) "mitigazione dei cambiamenti climatici", il processo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali;
- e) "adattamento ai cambiamenti climatici", il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali o previsti e ai loro effetti;
- f) "gas a effetto serra", uno dei gas a effetto serra di cui all'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima⁶⁰;
- g) "economia circolare", il mantenere il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia, il migliorare la sostenibilità dei processi di produzione e il favorire il consumo sostenibile, così da ridurre l'impatto ambientale, e il ridurre al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹;
- g bis) "inquinanti", sostanze, vibrazioni, calore, rumore, luce o altri contaminanti presenti nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbero nuocere alla salute umana o all'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi, compresi gli inquinanti disciplinati dalla normativa dell'UE;
- g ter) "suolo", lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie e costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;
- h) "inquinamento",
 - i) l'introduzione diretta o indiretta di inquinanti, a seguito di attività umana, nell'aria, nell'acqua o nel terreno;
 - ii) nel contesto dell'ambiente marino, inquinamento quale definito all'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶²;

⁶⁰ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁶¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁶² Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

- iii) nel contesto dell'ambiente acquatico, inquinamento quale definito all'articolo 2, punto 33, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³;
- h bis) "ecosistema", il complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale;
- h ter) "servizi ecosistemici", i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono dagli ecosistemi;
- h quater) "biodiversità", la variabilità degli organismi viventi di qualunque origine, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;
- j) "efficienza energetica", l'utilizzo più efficiente dell'energia in tutte le fasi della catena dell'energia, dalla produzione al consumo finale, in conformità della direttiva 2012/27/UE;
- k) "buono stato ecologico", il buono stato ecologico quale definito all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;
- k bis) "buono stato", buono stato chimico e buono stato ecologico nel caso delle acque superficiali e buono stato chimico e buono stato quantitativo nel caso delle acque sotterranee, classificate in conformità dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 2008/105/CE e della direttiva 2006/118/CE;
- k ter) "buon potenziale ecologico", stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in conformità dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE;
- l) "acque marine", acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/56/CE;
- m) "acque superficiali" e "acque sotterranee" hanno lo stesso significato di cui all'articolo 2, punti 1) e 2), della direttiva 2000/60/CE⁶⁴;
- o) "autorità competente", un'autorità nazionale designata da uno Stato membro a fini di vigilanza sui partecipanti ai mercati finanziari per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti del presente regolamento.

⁶³ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque) (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁶⁴ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Capo II

Attività economiche ecosostenibili

Articolo 3

Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

Un'attività economica è considerata ecosostenibile se soddisfa tutti i criteri elencati di seguito:

- a) l'attività economica contribuisce in modo sostanziale, conformemente agli articoli 6 e 7, al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, anche consentendo a un'altra attività economica di migliorare in modo sostanziale la propria prestazione ambientale rispetto a uno o più di tali obiettivi;
- b) l'attività economica non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in conformità dell'articolo 12;
- c) l'attività economica è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 13;
- d) l'attività economica è conforme ai criteri di vaglio tecnico specificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Uso dei criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

1. Gli Stati membri applicano i criteri quali requisiti minimi di base per determinare l'ecosostenibilità delle attività economiche, stabiliti agli articoli 3 e 5, in relazione a qualsiasi misura diversa da misure di bilancio che imponga obblighi applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari o agli emittenti per le obbligazioni societarie o i prodotti finanziari resi disponibili come "ecosostenibili".
2. Se i partecipanti ai mercati finanziari mettono a disposizione prodotti finanziari definiti come "investimenti sostenibili" che contribuiscono a un obiettivo ambientale, ai sensi dell'articolo 2, lettera q), del regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla responsabilità nel settore dei servizi finanziari, il paragrafo 2 bis si applica alle informazioni da comunicare in conformità dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento XYZ/2019.
- 2 bis. I partecipanti ai mercati finanziari specificano in che modo e in quale misura l'investimento soddisfa i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui agli articoli 3 e 5. Tale informazione consente agli investitori di individuare la quota degli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il prodotto finanziario.
- 2 ter. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengono opportuno considerare ecosostenibile un'attività economica nonostante non soddisfi i criteri di vaglio tecnico stabiliti in

conformità del presente regolamento o nonostante per tale attività i criteri non siano ancora stati stabiliti possono informarne la piattaforma sulla finanza sostenibile ("la piattaforma").

2 quater. L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza ("comitato congiunto"), progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, e per integrare quelle stabilite a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento XYZ/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE, l'EIOPA e l'ESMA tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi e delle loro differenze, come pure di un'informativa accurata, chiara, non fuorviante, semplice e concisa da conseguire come obiettivo.

L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro ... [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.]

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5 *Obiettivi ambientali*

Ai fini del presente regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici,
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici,
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine,
- 4) la transizione verso un'economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti,
- 5) la prevenzione e il controllo dell'inquinamento,
- 6) la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Articolo 6 *Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici*

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera tanto da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico perché evita o riduce le emissioni di gas a effetto serra o migliora l'assorbimento dei gas a effetto serra con una delle modalità descritte di seguito, anche attraverso prodotti o processi innovativi, in linea con gli obiettivi a lungo termine in materia di temperatura dell'accordo di Parigi:

- a) la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'uso di energie rinnovabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001⁶⁵ o climaticamente neutre (compresa l'energia neutra in carbonio), anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete;
- b) una migliore efficienza energetica;
- c) l'aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;
- d) il passaggio all'uso di energie rinnovabili e di materiali rinnovabili;
- e) la promozione della diffusione della cattura e dello stoccaggio del carbonio, conformemente alla direttiva 2009/31/CE, e della cattura e dell'utilizzo del carbonio;
- f) l'eliminazione graduale delle emissioni di origine antropica di gas a effetto serra, in particolare quelle da combustibili fossili solidi;
- g) la creazione dell'infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;
- h) la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio;
- i) il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo.

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici anche se sostiene la transizione verso un'economia climaticamente neutra, se comporta una riduzione significativa delle emissioni, se presenta prestazioni ambientali notevolmente migliori rispetto alla media del settore e se, nel corso della vita economica dell'attività economica finanziata, evita di restare fortemente vincolata al carbonio.

2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 16 e prima della sua adozione raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico, e valuta l'attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro ricevimento e impatto sui mercati dei capitali al fine di:

- a) integrare i paragrafi 1 e 1 bis per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici per quanto riguarda:
 - i) la classificazione settoriale e la rubrica di una determinata attività economica;

⁶⁵ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

- ii) i criteri applicabili a una determinata attività economica; e
 - iii) i parametri utilizzati per misurare le prestazioni ambientali dell'attività economica, compresa la definizione dei limiti per tale misurazione.
- b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.
4. Nel quadro dell'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le soglie quantitative o qualitative, o una loro combinazione, che l'attività economica deve rispettare per essere considerata ecosostenibile.
- Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.
5. La Commissione adotta gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2021, al fine di garantirne l'entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 7

Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici:
- a) se gli effetti negativi del clima attuale o previsto per il futuro oppure il rischio di effetti negativi dei cambiamenti climatici sull'attività stessa vengono ridotti in modo sostanziale, senza accrescere le vulnerabilità connesse al clima di altri ambienti e di altre attività;
 - b) se tale attività contribuisce in modo sostanziale a ridurre o prevenire gli effetti negativi del clima attuale o previsto per il futuro oppure il rischio di effetti negativi dei cambiamenti climatici senza accrescere le vulnerabilità di altri ambienti e di altre attività.
- 1 bis. L'attività economica di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dà un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso una delle due modalità descritte di seguito:
- a) la prevenzione o la riduzione degli effetti negativi, sull'attività economica, dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato. Tali effetti sono valutati e classificati in ordine di priorità utilizzando le migliori proiezioni climatiche disponibili;

- b) la prevenzione o la riduzione degli effetti negativi che i cambiamenti climatici potrebbero comportare per l'ambiente naturale e costruito in cui si svolge l'attività economica. Tali effetti sono valutati e classificati in ordine di priorità utilizzando le migliori proiezioni climatiche disponibili.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 e prima della loro adozione raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico, e valuta l'attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro ricevimento e impatto sui mercati dei capitali al fine di:
 - a) integrare i paragrafi 1 e 1 bis per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici per quanto riguarda:
 - i) la classificazione settoriale e la rubrica di una determinata attività economica;
 - ii) i criteri applicabili a una determinata attività economica; e
 - iii) i parametri utilizzati per misurare le prestazioni ambientali dell'attività economica, compresa la definizione dei limiti per tale misurazione.
 - b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.
4. Nel quadro dell'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le soglie quantitative o qualitative, o una loro combinazione, che l'attività economica deve rispettare per essere considerata ecosostenibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.
5. La Commissione adotta gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2021, al fine di garantirne l'entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 8

Contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a migliorare o a prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a migliorare o a prevenire il deterioramento dello stato ecologico delle acque marine, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

- a) la protezione dell'ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, anche assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali;
- b) la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando l'accesso dei cittadini ad acqua potabile pulita;
- c) [soppresso]
- d) il miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica, anche prevenendo il deterioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, proteggendolo e migliorandolo, promuovendo un uso sostenibile dell'acqua basato su una protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie o contribuendo a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità, o qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici;
- e) la garanzia di un uso sostenibile di ecosistemi, risorse, beni e servizi marini proteggendo e preservando l'ambiente marino e prevenendone il deterioramento, o ripristinando gli ecosistemi marini in zone che hanno subito effetti negativi.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 e prima della loro adozione raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico, e valuta l'attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro ricevimento e impatto sui mercati dei capitali al fine di:

- a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine per quanto riguarda:
 - i) la classificazione settoriale e la rubrica di una determinata attività economica;
 - ii) i criteri applicabili a una determinata attività economica; e
 - iii) i parametri utilizzati per misurare le prestazioni ambientali dell'attività economica, compresa la definizione dei limiti per tale misurazione.
- b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.
4. Nel quadro dell'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le soglie quantitative o qualitative, o una loro combinazione, che l'attività economica deve rispettare per essere considerata ecosostenibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.
5. La Commissione adotta gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2021, al fine di garantirne l'entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 9

Contributo sostanziale a un'economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia più circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di questo obiettivo ambientale attraverso una delle modalità descritte di seguito:
 - a) il miglioramento dell'uso efficiente delle materie prime nella produzione, anche riducendo l'uso di quelle primarie e aumentando l'uso sostenibile di sottoprodotti e materie prime secondarie;
 - b) l'aumento della durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento o riutilizzabilità;
 - c) l'aumento della riciclabilità dei prodotti, compresi i singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili;
 - d) la riduzione sostanziale del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti in linea con le prescrizioni imposte dalla legislazione dell'UE in tutto il ciclo di vita, anche sostituendole con alternative più sicure e migliorando la tracciabilità;
 - e) il prolungamento dell'uso di prodotti, edifici, strutture e infrastrutture anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento, la riparazione e la condivisione;
 - f) l'aumento dell'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità;
 - g) la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti;
 - h) l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;
 - i) la riduzione al minimo dell'incenerimento e l'evitare lo smaltimento dei rifiuti (compresa la messa in discarica), conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti stabilita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;

- j) l'evitare spargimenti di rifiuti;
 - k) il miglioramento dell'uso efficiente delle risorse naturali attraverso misure di efficienza energetica e delle risorse che comportino risparmi significativi.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 e, prima della loro adozione, raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico e valuta l'attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro ricevimento e impatto sui mercati dei capitali al fine di:
- a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale sia alla transizione verso un'economia più circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti per quanto riguarda:
 - i) la classificazione settoriale e la rubrica di una determinata attività economica;
 - ii) i criteri applicabili a una determinata attività economica; e
 - iii) i parametri utilizzati per misurare le prestazioni ambientali dell'attività economica, compresa la definizione dei limiti per tale misurazione.
 - b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.
4. Nel quadro dell'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le soglie quantitative o qualitative, o una loro combinazione, che l'attività economica deve rispettare per essere considerata ecosostenibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.
5. La Commissione adotta gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2021, al fine di garantirne l'entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 10

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento attraverso una delle modalità descritte di seguito:
 - a) la prevenzione o la riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra;
 - b) il miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo nelle zone in cui l'attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli impatti negativi e i rischi per la salute umana e l'ambiente;
 - c) la prevenzione degli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente legati alla produzione e all'uso e allo smaltimento di sostanze chimiche;
 - d) il ripulimento degli spargimenti di rifiuti e di altri inquinanti.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 e prima della loro adozione raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico, e valuta l'attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro ricevimento e impatto sui mercati dei capitali al fine di:
 - a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda:
 - i) la classificazione settoriale e la rubrica di una determinata attività economica;
 - ii) i criteri applicabili a una determinata attività economica; e
 - iii) i parametri utilizzati per misurare le prestazioni ambientali dell'attività economica, compresa la definizione dei limiti per tale misurazione.
 - b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Nel quadro dell'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le soglie quantitative o qualitative, o una loro combinazione, che l'attività economica deve rispettare per essere considerata ecosostenibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.
5. La Commissione adotta gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2021, al fine di garantirne l'entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 11

Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare e migliorare la biodiversità e i servizi ecosistemici conformemente ai pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell'Unione, attraverso una delle modalità descritte di seguito:
 - a) la conservazione della natura e della biodiversità, compresa la protezione e il miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini e acquatici al fine di migliorarne lo stato nonché la capacità di fornire servizi;
 - b) l'uso e la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso l'adeguata protezione della biodiversità del suolo, la neutralità in termini di degrado del suolo e la bonifica dei siti contaminati;
 - c) pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a mantenere o migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;
 - d) pratiche di gestione sostenibile delle foreste.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 e prima della loro adozione raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico, e valuta l'attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro ricevimento e impatto sui mercati dei capitali al fine di:
 - a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi per quanto riguarda:
 - i) la classificazione settoriale e la rubrica di una determinata attività economica;
 - ii) i criteri applicabili a una determinata attività economica; e

- iii) i parametri utilizzati per misurare le prestazioni ambientali dell'attività economica, compresa la definizione dei limiti per tale misurazione.
 - b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.
 4. Nel quadro dell'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le soglie quantitative o qualitative, o una loro combinazione, che l'attività economica deve rispettare per essere considerata ecosostenibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.
 5. La Commissione adotta gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2021, al fine di garantirne l'entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 12

Danno significativo agli obiettivi ambientali

Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che un'attività economica danneggia in modo significativo:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti nocivi del clima, attuale e previsto, sull'ambiente naturale e costruito dove l'attività si svolge, e anche al di fuori di esso;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce al buono stato, o se del caso a un buon potenziale ecologico, dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; oppure, se l'attività comporta un aumento significativo nella produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti (compresa la messa in discarica)

discostandosi dalle priorità della gerarchia dei rifiuti stabilita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;

- e) la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività nuoce in misura significativa allo stato degli habitat e delle specie, o al conseguimento o al mantenimento del buono stato degli ecosistemi e dei servizi che essi forniscono, o se l'attività nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, in linea con la direttiva 92/43/CEE⁶⁶ e la direttiva 2009/147/CE⁶⁷.

Articolo 13

Garanzie minime di salvaguardia

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Articolo 14

Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

1. I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 10, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 11, paragrafi 2 e 4:
 - a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto degli effetti sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
 - b) specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti, tenendo conto degli effetti sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
 - c) sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori soglia, altrimenti sono qualitativi;

⁶⁶ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

⁶⁷ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

- d) fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell'Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell'impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore;
 - e) si basano su prove scientifiche irrefutabili e tengono conto, se del caso, del principio di precauzione sancito dall'articolo 191 del TFUE;
 - f) tengono conto dell'impatto ambientale dell'attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la loro produzione, uso e fine vita;
 - g) tengono conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica, compresa l'eventuale natura abilitante delle attività di cui all'articolo 3, lettera a), e delle attività che sostengono la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 bis;
 - h) tengono conto del potenziale impatto sui mercati della transizione verso un'economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;
 - i) coprono tutte le attività economiche all'interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se il loro contributo netto è lo stesso per uno o più obiettivi ambientali di cui all'articolo 5 del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;
 - j) sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità.
2. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri applicabili ad attività legate al passaggio all'energia pulita, segnatamente l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale.
3. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie al trasferimento modale, a misure di efficienza e all'uso di carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale.
4. La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

Articolo 15
Piattaforma sulla finanza sostenibile

1. La Commissione istituisce la piattaforma sulla finanza sostenibile ("la piattaforma") che si compone di:
- a) rappresentanti:
 - i) dell'Agenzia europea dell'ambiente;

- ii) delle autorità europee di vigilanza;
- iii) della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;
- b) esperti che rappresentano portatori di interessi del settore privato, compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e i settori economici che rappresentano le industrie interessate;
- c) esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento;
- d) esperti che rappresentano il mondo accademico, comprese le università, gli istituti di ricerca e altre organizzazioni scientifiche, anche con competenze globali;
- e) esperti che rappresentano la società civile, compresi esperti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance.

2. La piattaforma:

- a) fornisce consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 14, e sull'eventuale necessità di aggiornarli tenendo conto se del caso dei risultati della loro applicazione;
- b) analizza l'impatto dei criteri di vaglio tecnico in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;
- c) assiste la Commissione nell'analisi delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica;
- c bis) nel fornire consulenza alla Commissione e analizzare l'impatto dei criteri di vaglio tecnico, fornisce la motivazione e giustificazione relativamente alle attività economiche esaminate e incluse nei criteri di vaglio tecnico o, nel caso in cui un'attività economica non sia inclusa nei criteri di vaglio tecnico, la motivazione e giustificazione di tale decisione;
- d) fornisce consulenza alla Commissione sull'adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico per eventuali ulteriori usi;
- d bis) fornisce consulenza alla Commissione sull'idoneità dei criteri di vaglio tecnico per un potenziale uso relativamente a regioni e condizioni ambientali al di fuori dell'Unione;
- e) monitora i flussi di capitali diretti verso investimenti sostenibili e ne dà conto periodicamente alla Commissione;
- f) fornisce consulenza alla Commissione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento;
- g) consulta le parti interessate esterne, compresi i principali rappresentanti del pertinente settore industriale;
- h) fornisce consulenza alla Commissione sul funzionamento dell'articolo 13 e sull'eventuale necessità di integrarne le prescrizioni.

3. La piattaforma è presieduta dalla Commissione e costituita conformemente alle norme applicabili in materia di creazione e funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
4. La piattaforma dovrebbe svolgere i suoi compiti conformemente al principio della trasparenza. La Commissione fornisce al gruppo di esperti di cui all'articolo 16 ter accesso agli ordini del giorno, ai verbali delle riunioni, alle relazioni e alle valutazioni e a tutti i materiali pertinenti della piattaforma forniti in conformità del paragrafo 2.

Articolo 15 bis
Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per vigilare sul rispetto dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis, le quali, conformemente al diritto nazionale, dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento e dell'esercizio dei loro poteri.

Articolo 15 ter
Misure e sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni da applicare in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis. Le misure e le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 11, paragrafi 2, 3, 4 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati e degli atti di esecuzione già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 5 bis. Prima di elaborare gli atti delegati, la Commissione consulta parti interessate selezionate e svolge consultazioni pubbliche, se del caso.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 10, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e dell'articolo 11, paragrafi 2, 3, 4 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7. La norma tecnica di regolamentazione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 quater, non diventa applicabile prima degli atti delegati di cui agli articoli da 6 a 11.

Articolo 16 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile. È un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16 ter

Gruppo di esperti degli Stati membri

1. Il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (gruppo di esperti degli Stati membri) fornisce consulenza alla Commissione sull'adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e dell'approccio adottato dalla piattaforma di cui all'articolo 15 per quanto riguarda l'elaborazione dei criteri in conformità dell'articolo 14.
2. La Commissione informa gli Stati membri mediante riunioni periodiche del gruppo di esperti al fine di facilitare un tempestivo scambio di opinioni tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare per quanto riguarda i principali risultati prodotti dalla piattaforma, ad esempio nuovi criteri di vaglio, aggiornamenti sostanziali dei criteri o progetti di relazione.
3. Prima dell'adozione e durante l'elaborazione di atti delegati, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie anche mediante consultazione del gruppo di esperti degli Stati membri.

La Commissione consulta il gruppo di esperti degli Stati membri su ciascun progetto di atto delegato.

Al gruppo di esperti degli Stati membri sono trasmessi il progetto di atto delegato, l'ordine del giorno provvisorio e tutti gli altri documenti pertinenti in tempo utile per prepararsi.

I servizi della Commissione indicano le conclusioni tratte dalla consultazione del gruppo di esperti degli Stati membri, incluso il modo in cui intendono tenere conto dei pareri del gruppo di esperti. Tali conclusioni sono registrate per iscritto.

Se il contenuto sostanziale di un progetto di atto delegato subisce qualsivoglia modifica, la Commissione offre al gruppo di esperti l'opportunità di formulare osservazioni sulla versione modificata del progetto di atto delegato, ove appropriato per iscritto.

4. Il gruppo di esperti degli Stati membri agisce da comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'articolo 16.
5. Al fine di garantire parità di accesso alle informazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente al gruppo di esperti degli Stati membri. Gli esperti dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio hanno automaticamente accesso alle riunioni della piattaforma di cui all'articolo 15.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 17 *Clausola di riesame*

1. Entro il 31 dicembre 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;
 - b) l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento per includere altri obiettivi di sostenibilità, in particolare obiettivi sociali;
 - c) l'uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto dell'Unione, e a livello di Stati membri, inclusa l'opportunità di istituire un meccanismo per verificare la conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
 - d) l'opportunità di fornire una metodologia standardizzata per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale ma che non sono ancora considerate ecosostenibili a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

- 1 bis. Entro dicembre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'eventuale necessità di rivedere e integrare i criteri stabiliti nel presente regolamento per considerare un'attività economica ecosostenibile.
2. Entro dicembre 2022 la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento della piattaforma e del gruppo di esperti degli Stati membri, che valuti in particolare l'efficienza in termini di costi, la trasparenza, la governance sostenuta da risorse sufficienti e l'organizzazione delle funzioni di cui agli articoli 15 e 16 ter.
3. Entro luglio 2022 la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento del regolamento, in particolare sull'impatto delle limitazioni dell'ambito di applicazione del presente regolamento e di altri pertinenti quadri giuridici dell'UE per quanto riguarda:
 - a) il flusso di capitali, in particolare di capitale proprio, verso imprese private e altri soggetti giuridici, da un lato attraverso i prodotti finanziari di cui al presente regolamento e, dall'altro mediante modalità diverse dai prodotti finanziari, in applicazione dei criteri di vaglio tecnico;

l'accesso dei partecipanti ai mercati finanziari di cui al presente regolamento e degli investitori a informazioni e dati affidabili, tempestivi e verificabili relativi a imprese e ad altri soggetti giuridici, nonché le modalità di verifica di tali dati, necessari per determinare il grado di allineamento ai criteri di vaglio tecnico e per assicurare la conformità agli stessi, tenendo conto delle imprese, rientranti o meno nell'ambito di applicazione del regolamento, che beneficiano degli investimenti come pure del capitale proprio e del capitale di debito.
4. Le relazioni di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3 sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte a corredo della relazione.

Articolo 18
Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli articoli da 3 a 13 si applicano:
 - a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, punti 1) e 2), a decorrere dal 1° luglio 2020;
 - b) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, punti da 3) a 6), a decorrere dal 1° luglio 2021;
3. gli articoli 15 bis e 15 ter si applicano a decorrere dall'entrata in vigore degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 11, paragrafi 2, 3, 4 e 5, nonché delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 quater.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
